

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 81

a iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Cesetti

presentata in data 29 giugno 2020

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 26 GENNAIO 2010, N.145 CONCERNENTE:
"PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA). DECRETO LEGISLATIVO
3 APRILE 2006, N.152, ARTICOLO 121"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa 26 gennaio 2010, n. 145 concernente: "Piano regionale di tutela delle acque (PTA). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 121";

Preso atto che nelle Marche esistono pochi impianti che svolgono attività di trattamento, di tipo biologico e/o chimico fisico, di rifiuti speciali liquidi provenienti da moltissime aziende marchigiane pubbliche e private che, per le loro dimensioni o per la loro ubicazione, sono costrette a rivolgersi a terzi per garantire lo smaltimento delle loro acque industriali;

Considerato che tali impianti svolgono una attività industriale vera e propria, sottoposta ad autorizzazioni ambientali rigorose che contemplano spesso sistemi di monitoraggio continui e puntuali su tutte le matrici ambientali;

Visto che l'articolo 74, comma 1, lettera h), della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) definisce infatti le acque reflue industriali come "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse da quelle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;"

Rilevato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 107 (Scarichi in reti fognarie) del suddetto decreto, gli scarichi di acque reflue industriali, e quindi anche quelli derivanti da attività di trattamento biologico e/o chimico-fisico di rifiuti, che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo da assicurare la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di

acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3, ferma restando l'inderogabilità per le sostanze pericolose e pericolose persistenti dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3/A e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza del d.lgs. 152/2006;

Considerato che l'attuale Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) prevede per gli scarichi industriali che recapitano in pubblica fognatura due differenti regimi; in particolare l'articolo 30 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) regola in generale tali tipi di scarichi rinviando poi, nel comma 10, all'articolo 31, commi 2 e 3, la disciplina dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti da impianti di trattamento, di tipo biologico e/o chimico – fisico, di rifiuti speciali conto terzi;

Rilevato che il suddetto articolo 31 (Scarichi in pubblica fognatura di particolari settori industriali), così come modificato dalla successiva d.g.r. n. 997 del 9 luglio 2013, pur legittimando, (comma 2, lettera b) gli impianti di trattamento di tipo biologico e/o chimico fisico di rifiuti liquidi a derogare, per certi parametri non pericolosi, i valori-limite di emissione in pubblica fognatura previsti dal legislatore statale (Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006), prevede poi dei "tetti massimi" per le suddette deroghe non giustificati dal raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale ovvero da criticità operative delle dotazioni impiantistiche utilizzate dall'impresa di trattamento conto terzi in questione; al comma 3 inoltre ammette, sempre con riferimento ai medesimi impianti, l'adozione di ulteriori valori-limite meno restrittivi purché prevista "nelle norme tecniche e nei regolamenti adottati dall'autorità d'ambito competente, in base alle caratteristiche dell'impianto di trattamento e delle reti fognarie" previo parere obbligatorio e vincolante del gestore del servizio idrico integrato ai fini

del rilascio della relativa autorizzazione allo scarico;

Considerata quindi la necessità, ferma restando l'inderogabilità dei limiti previsti dalla normativa statale per le sostanze pericolose e pericolose persistenti, di uniformare lo specifico regime degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dai suddetti impianti di trattamento di rifiuti liquidi con la disciplina prevista in generale dall'articolo 30 per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura;

Rilevata inoltre la necessità di addivenire comunque ad una semplificazione della suddetta disciplina regionale relativa agli scarichi industriali in pubblica fognatura al fine di contemperare l'esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica con quella di soddisfare le esigenze delle centinaia di realtà produttive marchigiane che ricorrono al servizio di trattamento conto terzi degli scarichi industriali prodotti;

Visto infine che la vicina regione Emilia-Romagna, nella analoga disciplina relativa agli scarichi industriali in pubblica fognatura, attuando le previsioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. 152/2006, lascia ai gestori del servizio idrico integrato le eventuali prescrizioni agli scarichi di acque reflue industriali;

Constatata quindi l'opportunità di modificare le disposizioni contenute nei citati articoli 30 e 31 delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque, al fine di non penalizzare le piccole attività industriali marchigiane le quali già, in parte, sono costrette a trasferire, su gomma, i loro reflui in regioni limitrofe per sottoporli ad opportuno trattamento;

Vista la proposta dei Consiglieri Francesco Giacinti e Fabrizio Cesetti;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di apportare nell'Allegato della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 26 gennaio 2010, n. 145 concernente "Piano regionale di tutela delle acque (PTA). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 121", alla sezione D (Norme tecniche di attuazione) le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 30 (Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura), il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Nelle reti fognarie prive di scolmatori (sfioratori) di piena e di qualsiasi altro punto di emissione in corpo idrico superficiale o nel suolo, adducanti ad un impianto di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità di almeno 2.000 AE, possono essere immessi reflui industriali con valori limite di emissione superiori a quelli previsti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione. Le reti fognarie munite di scolmatori (sfioratori) di piena dotati di tecniche di attivazione di sistemi di controllo automatico e/o di telecontrollo per la prevenzione delle fuoriuscite o di altri sistemi di blocco degli scarichi in fognatura sono assimilate alle reti fognarie prive di scolmatori (sfioratori). Tali scarichi sono considerati discontinui.";
- b) all'articolo 30 (Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura), il comma 10 è abrogato;
- c) all'articolo 31 (Scarichi in pubblica fognatura di particolari settori industriali) i commi 2 e 3 sono abrogati.

